

Verbale di Accordo

ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Roma, 18 dicembre 2019

tra

TI Sparkle S.p.A.

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali  
unitamente alle R.S.U.

Premesso che:

- l'attuale contesto di riferimento (mercato captive) in cui opera TI Sparkle S.p.A. rende necessario lo sviluppo di competenze digitali ed una revisione dei processi produttivi fondamentali per l'evoluzione dei servizi;
- si rende, pertanto, necessaria una razionalizzazione degli organici e l'adozione di misure funzionali per consentire la riduzione dei costi, garantendo al contempo il remix delle competenze con l'introduzione di new capability anche attraverso il ricambio generazionale;
- attraverso il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, è consentito risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato;
- secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020, il periodo di quattro anni di cui all'art 4, comma 2, della legge n. 92/2012, sopra indicato, può essere elevato a un periodo massimo di sette anni;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 - all'art. 4, comma 1 - stabilisce che, nei casi ivi previsti, possano intervenire accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per incentivare l'esodo consensuale dei lavoratori più anziani.


Si conviene quanto segue.

1. In coerenza con la legislazione vigente, il presente accordo ha, quali destinatari, i dipendenti che esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30 novembre 2020 e che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro il 31 dicembre 2025 sino a un massimo di 70 dipendenti;

2. a favore dei dipendenti di cui al precedente punto 1, TI Sparkle S.p.A. si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all'Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicitivi;
3. TI Sparkle S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante né per l'Azienda né per il lavoratore;
4. TI Sparkle S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, TI Sparkle S.p.A. comunicherà al dipendente l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione e pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il dipendente sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;
6. l'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1 giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
7. a garanzia degli adempimenti di legge TI Sparkle S.p.A. rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
8. qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verificassero cambiamenti della normativa previdenziale, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con riferimento in particolare ai requisiti di accesso all'esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.


per TI Sparkle S.p.A.


  
 per le R.S.U.

per SLC-CGIL



per FISTel-CISL



per UILCom-UIL



per UGL Telecomunicazioni

